

(...) Con ricorso del 9. 04. 1980, diretto al Pretore di Firenze, quale magistrato del lavoro, Osvaldo D.e C.illia, premesso di essere stato assunto dalla società in accomandita semplice Q. Italia s.r.l. in data 1°. 11. 1975, con le mansioni di ispettore per l'Italia ed inquadrato nel 1° livello settore commercio, e che con lettera del 13. 12. 1979 la stessa società, nonostante che il rapporto di lavoro si fosse svolto con reciproca soddisfazione, gli aveva intimato il licenziamento a far tempo dal 30. 06. 1980, chiedeva che fosse dichiarato nullo e comunque inefficace il licenziamento e che fosse ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro, con la condanna al risarcimento dei danni ed al pagamento delle retribuzioni maturande dal giorno dell'ordine di reintegrazione disposto dalla sentenza a quello dell'effettivo reintegro.

La società, costituitasi, eccepiva, in limine, il difetto di giurisdizione dell'adito pretore rispetto all'autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca, in particolare nei confronti del Tribunale di Norimberga.

La stessa società, in pendenza del giudizio, con ricorso notificato il 31 maggio e depositato in cancelleria il 12 06.1980, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, cui resiste D. C. con controricorso. La società ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente, col proposto regolamento, deduce che col contratto scritto con cui il D. C. venne assunto. la cui pretesa violazione costituisce la causa petendi del giudizio instaurato dinanzi al Pretore di Firenze, si pattuì che per tutte le questioni che non potranno essere risolte di comune accordo «viene concordato Norimberga come foro competente». Pertanto in base alla operata scelta della giurisdizione tedesca, consacrata per iscritto, il pretore adito difetterebbe di giurisdizione.

Il ricorso è fondato. Invero la convenzione di Bruxelles 27. 09. 1968 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 804 del 1971), la quale trova applicazione in materia civile e commerciale, nel cui ambito vanno comprese le pretese relative ai rapporti di lavoro subordinato, come ha già rilevato questa Corte con sentenza 11. 10. 1979, n. 5274, all'art. 17 stabilisce che «qualora con clausola scritta o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o di giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente». Poiché nella specie, come si è già rilevato, le parti con

pattuizione scritta hanno previsto la giurisdizione del giudice tedesco, non può dubitarsi che l'adito pretore difetti di giurisdizione.

Il resistente non contesta l'esistenza di tale pattuizione, ma deduce la inapplicabilità nella specie della relativa clausola ex art. 413, ult. comma, cod. proc. civ. sub art. 1 legge 533/1973, sostenendo sostanzialmente che la sopravvenuta normativa sulle controversie del lavoro nel prevedere una competenza territoriale inderogabile abbia voluto altresì impedire che possa essere derogata la giurisdizione, in quanto la competenza esclusiva del pretore non può non escludere la competenza di altro giudice (amministrativo, straniero, ecc.).

Tale tesi non può essere condivisa. Le norme richiamate dal resistente disciplinano esclusivamente la competenza e non riguardano affatto la giurisdizione, che si muove su di un piano diverso. Infatti la competenza, quale criterio di legittimazione interna di ciascun organo giurisdizionale, presuppone la giurisdizione; il fatto che per alcune controversie sia prevista una competenza territoriale inderogabile presuppone che quella controversia rientri nella giurisdizione di quel giudice che la legge dichiara territorialmente competente. Ma quando, come nel caso concreto, la giurisdizione spetta ad altro giudice diverso da quello che sarebbe territorialmente competente, per volontà delle parti espressa conformemente a legge, la riforma sulla competenza territoriale rimane ovviamente travolta.

È evidente, infatti, che non avrebbe alcun senso sostenere che una controversia non potrebbe essere esaminata da un giudice straniero solo perché dal nostro ordinamento è attribuita alla competenza sia funzionale, sia territoriale inderogabile ad un organo giudiziario interno.

Infondata pertanto risulta la tesi del resistente secondo cui il divieto di deroghe alla competenza territoriale previsto dall'art. 413 cod. proc. civ. coinvolgerebbe anche le deroghe convenzionali alla giurisdizione, con una implicita abrogazione dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles, dovendosi rilevare che in ogni caso le disposizioni delle convenzioni internazionali riguardanti materie disciplinate da norme comuni, prevalgono su queste ultime per il loro carattere di specialità indipendentemente dalla circostanza che siano ad esse anteriori o posteriori (Cass. 3 04.1969), (in toto iure genus per speciem derogatur).

Anche l'ulteriore rilievo col quale il resistente deduce che la clausola derogativa della giurisdizione sarebbe nulla, perché sottoscritta nel corso del rapporto di lavoro, si palesa infondato. Invero, a parte le considerazioni della ricorrente la quale afferma che detta clausola sarebbe coeva alla stipulazione del contratto 3 agosto 1978 fra la Q. Italia ed il D.e C.illia, in quanto un precedente rapporto era intercorso tra la Q. Germania

ed il D. C., sicché precedentemente alla stipulazione del contratto del 3. 08. 1978 il D. C. non era dipendente della società Q. Italia, va rilevato che in base all'art. 17 della citata convenzione non è escluso che l'accordo fra le parti riguardante la deroga alla giurisdizione possa intervenire durante la esecuzione del contratto e non soltanto al momento della stipulazione del contratto medesimo. Infatti, come risulta dallo stesso art. 17, la deroga alla giurisdizione può avere ad oggetto le controversie presenti o future, e quelle presenti non possono che essere riferite alle controversie già in atto al momento della stipulazione della clausola, il che presuppone la sussistenza di un rapporto già intercorrente fra le parti nel corso del quale si sia già verificata una controversia che debba essere decisa.

Del pari infondata è infine l'eccezione del resistente riguardante un'asserita inapplicabilità dell'art. 17 più volte citato, perché nessuna delle parti sarebbe domiciliata nel territorio dello Stato contraente di cui si afferma la giurisdizione. In proposito è da rilevare: a) che dal contratto di assunzione intercorso fra le parti il D. C. risulta residente in Germania; b) che l'art. 17 consente la proroga della competenza giurisdizionale nella ipotesi che almeno una delle parti sia domiciliata nel territorio dello Stato contraente, senza richiedere che questa sia domiciliata nel territorio dello Stato al quale si attribuisce la giurisdizione con la clausola derogativa.

Conseguentemente quando una delle parti sia domiciliata in uno Stato membro si può derogare alla giurisdizione, potendo le parti attribuire la competenza a giudicare ai giudici di uno Stato della Comunità. Sulla base di tali considerazioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. (...)